

**Schema di ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

Articolo 4 comma 1 lettera b - Legge regionale 13 marzo 2024 n. 6 “Via della Seta Veneta: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale.”

Per la realizzazione del progetto “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina (Sericina 2026)” in esecuzione della DGR n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ss. mm. e ii. - - Acronimo “Sericina 2026”

Tra

la **REGIONE del VENETO**, Codice Fiscale n. 80007580279, con sede legale in Palazzo Baldi in Dorsoduro n. 3901 – 30123 Venezia (VE), in persona del Dott. _____, Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “**Regione**”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. _____ del _____, indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito “PEC”): agroalimentare@pec.regione.veneto.it

e

il **Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria**, Codice Fiscale n. 97231970589 e Partita IVA n. 08183101008, con sede legale in Via della Navicella n. 2/4 – 00184 Roma (RM) (di seguito denominato per brevità “**CREA**”), rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione istituzionale ex art. 15 L. n. 241/90 ss. mm. e ii. tra il CREA e altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 105/2025 del 25/09/2025, domiciliata per la funzione presso la sede dell'Ente, PEC: crea@pec.crea.gov.it

La Regione ed il CREA saranno di seguito denominati singolarmente anche come “Parte” e collettivamente come “Parti” del presente accordo di collaborazione istituzionale (di seguito “Accordo”).

Premesso che:

- il CREA, istituito con D. Lgs. n. 454/99 recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997, riordinato dall'art. 1 comma 381 della L. n. 190/2014 che ha attribuito al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF” (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - MIPAAF), è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, dotato d'autonomia scientifica, organizzativa e patrimoniale, che persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte dall'Amministrazione centrale, dai Centri e dalle strutture di ricerca e sperimentazione agraria in cui è articolato, disseminati su tutto il territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente (per brevità “CREA-AA”), con sede operativa in Via Eulero n. 6A – 35143 Padova (PD);
- il CREA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del proprio statuto, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, europee ed internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente nonché può fornire attività di consulenza, e supporto tecnico-scientifico al Ministero ed alle amministrazioni pubbliche, quali Regioni, Province Autonome ed Enti Locali;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina –



f29fc39c



Acronimo del progetto “Sericina 2026” (Allegato A);

- la Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso ma il solo riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- la Regione ed il CREA concordano quindi di attivare una collaborazione istituzionale, al fine di realizzare una indagine sulla comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina;

Visto che:

- Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale divenendo lo strumento perfetto per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- il progetto “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina”, identificato anche semplicemente con l'Acronimo “Sericina 2026,” è coerente con gli obiettivi della legge regionale n. 6 del 13 marzo 2024, in quanto finalizzato ad una ricerca i cui risultati saranno utili al potenziamento ed alla valorizzazione del settore gelsibachicolo;
- la Regione e il CREA ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di realizzare il progetto di indagine sopra menzionato;
- la collaborazione tra la Regione e il CREA nel presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
- con riferimento all'articolo 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., integrato e corretto dal D. Lgs. n. 209/2024 s.m.i., le Parti del presente Accordo, qualificabili anche come stazioni appaltanti, danno atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività interessate dell'Accordo stesso e di collaborare mettendo sinergicamente in comune conoscenze e risorse, anche per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possibile conseguire altrimenti, pertanto, non sono applicabili all'Accordo le procedure di cui al citato decreto legislativo, atteso che la presente cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come mero ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- in ottemperanza a quanto previsto dal combinato legislativo del comma 2-bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i. con l'art. 24 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – “CAD”), il presente Accordo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo.

1. La Regione e il CREA si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina” (di seguito semplicemente “Progetto”).



f29fc39c



2. L'eventuale aggiornamento del Progetto, in caso di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso ma si rendano concretamente necessarie per una sua più efficiente realizzazione, sarà concordato per iscritto e sottoscritto dalle Parti.
3. Le premesse sopra riportate, gli allegati, gli atti normativi e i documenti su richiamati, ancorché non materialmente allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nello stesso.

ART. 2 – Programma di attività.

1. Il Progetto “Sericina 2026” prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività, finalizzate a comparare i bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina:
 - a) ottenimento materiale biologico;
 - b) preparazione campione e analisi di laboratorio e statistiche;
 - c) individuazione della filiera e della strumentazione adatta all'estrazione;
 - d) comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca condotta.
2. Le Parti si impegnano a verificare l'esecuzione e l'avanzamento dell'attività progettuali mediante uno scambio trimestrale delle informazioni e dei dati, anche al fine di definire eventuali variazioni tecniche nel rispetto degli obiettivi prefissati ma utili ad una migliore realizzazione degli obiettivi progettuali.

ART. 3 – Referenti del Progetto e comunicazioni.

1. Il Referente per la Regione è il Direttore della Unità Organizzativa competente per materia.
2. Il Responsabile per il CREA è la Dirigente di Ricerca del CREA-AA, Dott.ssa Silvia Cappellozza.
3. Per tutte le comunicazioni e notifiche inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi PEC e di posta elettronica ordinaria dei Referenti per le attività progettuali sono i seguenti:
 - per la Regione: agroalimentare@pec.regione.veneto.it;
 - per il CREA-AA: crea@pec.crea.gov.it e aa@pec.crea.gov.it

ART. 4 – Obblighi delle Parti.

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate nel Progetto, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione e la diffusione dei Risultati, come definiti al successivo articolo 8 del presente Accordo.
2. Il CREA si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento delle attività indicate nel Progetto di cui al precedente articolo 2.
3. Entrambe le Parti operano e collaborano, adottando come criterio di azione il principio della reciprocità ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi d'interesse pubblico e comuni ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa vigente che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione pubblica, nonché la legge nazionale.
5. Ogni Parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività progettuali.
6. Il CREA è altresì responsabile della stesura e presentazione, in fase di rendicontazione, di una relazione tecnico-scientifica finale sui Risultati conseguiti dal Progetto.

ART. 5 – Durata dell'Accordo.

1. Il presente Accordo entra in vigore a far data dall'ultima sottoscrizione digitale temporalmente apposta dalle Parti contraenti e sarà efficace a decorrere dalla data di approvazione del presente Accordo.
2. Le attività progettuali previste dal presente Accordo dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.



3. Eventuale proroga della durata o variazioni delle attività progettuali del presente Accordo potranno essere concordate per iscritto tra le Parti e adottate con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza naturale dell'Accordo.
4. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

ART. 6 – Impegni economici delle Parti.

1. In ragione dell'interesse prevalente della Regione a disporre dei Risultati attesi dal Progetto, in virtù del proprio specifico ruolo di promotore istituzionale per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, le Parti convengono una spesa ammessa pari a complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a carico della Regione del Veneto, a titolo di mero e parziale rimborso spese a favore del CREA e senza che tale importo costituisca alcuna forma di corrispettivo comprensivo di un margine di lucro, ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del CREA.
2. La spesa-prevista a carico della Regione del Veneto per il 2026, che trova copertura nel capitolo di spesa 105265 "Azioni regionali di ricerca, potenziamento e valorizzazione del settore gelsibachisericolo - trasferimenti correnti (art. 4, c. 1, lett. b, l.r. 13/03/2024, n.6) del bilancio di previsione 2026-2028, a mero titolo di ristoro delle spese sostenute dal CREA, è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
3. Per le spese relative all'attuazione delle attività del presente Accordo si osserva quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In analogia a quanto stabilito dalla richiamata normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 s.m.i., il codice unico di progetto ("CUP"), pertanto al Progetto sopracitato sarà assegnato un CUP.
4. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività a ciascuna spettanti per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute.

1. La Regione riconosce al CREA-AA un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi eccedenti le spese ordinarie per la collaborazione nella realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente Accordo.
2. La Regione, contribuirà alle spese sostenute dal CREA-AA per l'attuazione del progetto "Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina – Acronimo "Sericina 2026", fino ad un massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), secondo la seguente ripartizione di massima:

Descrizione spesa	Totale spesa anno 2026
Personale a tempo determinato	€ 17.000,00
Acquisizione di beni e servizi	€ 5.750,00
Spese per acquisto di materiali utili per lo svolgimento delle attività	€ 2.250,00
Totale	€ 25.000,00
Cofinanziamento CREA (Personale TI)	€ 5.000,00



3. Il rimborso delle spese sostenute dal CREA avverrà secondo la seguente modalità:
- a) entro due mesi dalla conclusione del Progetto di cui all'art. 5 "Durata dell'Accordo" dovrà essere presentata una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredata da una relazione tecnico-scientifica finale sulle attività svolte.
 - b) la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere suddivisa per ciascuna voce, al fine di agevolare il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa del Progetto;
 - c) gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione, che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Utilizzo dei Risultati.

1. Le Parti convengono sin d'ora che i risultati realizzati congiuntamente, direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, in piena ed effettiva collaborazione tra le stesse, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili (di seguito "Risultati"), nonché le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo, saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti.
2. La Regione e il CREA potranno pubblicare, anche in parte, i Risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA e alla Deliberazione della Giunta regionale n 1319 del 14/11/2024.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti al Progetto, ai dati raccolti, alle informazioni emerse ed ai Risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere previamente concordati tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei Risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 – Responsabilità verso terzi.

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente Accordo, pertanto, si assumeranno ogni responsabilità, limitatamente alle specifiche attività di competenza di ciascuna, per casi di infortuni e danni, documentalmente provati, circostanziati ed accertati, arrecatisi reciprocamente e/o a terzi per dolo o colpa grave nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
3. Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni a opere, persone o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra rinomata compagnia assicuratrice.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti si obbligano ed impegnano, per parte propria nonché per i propri dipendenti, consulenti e risorse di cui ciascuna è responsabile, a:
 - a) mantenere riservate tutte le informazioni, i dati ed i documenti di natura confidenziale di cui vengano



f29fc39c



in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'ambito del presente Accordo;

- b) a non divulgarli a terzi in alcun modo né in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi e necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dallo stesso disciplinato.
- 2. L'obbligo non concerne le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della divulgazione, o che lo divengano per cause non imputabili a una violazione del presente Accordo da parte della Parte ricevente, o che debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
- 3. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività progettuali o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in osservanza del combinato legislativo di norme e principi fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione ed integrità e sarà limitato esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le Parti adotteranno misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione dei dati personali, garantendo il rispetto dei diritti degli interessati. La comunicazione a terzi sarà consentita solo nei limiti previsti dalla legge o previo consenso dell'interessato.
- 4. Le Parti si impegnano sin d'ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento nonché la nomina dei rispettivi Responsabili.

ART. 11 – Diritto di recesso.

- 1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo PEC con un preavviso di almeno 1 (un) mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
- 2. Tuttavia, è fatto salvo il riconoscimento a favore del CREA, in ogni caso, da parte della Regione delle spese già sostenute o impegnate dal CREA, che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 12 – Disciplina delle controversie.

- 1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2. Le Parti si impegnano, con spirito di collaborazione, a risolvere e superare eventuali controversie in merito alla formazione, interpretazione, esecuzione, conclusione e risoluzione del presente Accordo e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività progettuali.
- 3. In caso di mancato raggiungimento in via stragiudiziale di bonario componimento, le controversie relative al presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010 s.m.i (Codice del processo amministrativo).

ART. 13 – Oneri fiscali.

- 1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del combinato legislativo dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii e dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge. n. 221 del 17/12/2012.
- 2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
- 3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo saranno assolte dal CREA in maniera virtuale (euro 16,00 – sedici/00 ogni quattro pagine), ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.



Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Veneto – Regione
Il Direttore della Direzione Agroalimentare e
servizio fitosanitario
Dott.

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'Analisi dell'Economia Agraria – CREA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Allegati:

DGR _____ del _____;
Allegato A alla succitata DGR – Progetto “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di *Bombyx mori* per l'estrazione di sericina (Sericina 2026)”



f29fc39c

